Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 **Roma - Mercoledì, 28 settembre** **Numero 228**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

---

Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1275, *contenente disposizioni per l'allenamento del personale navigante del R. esercito in congedo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità per l'arma aeronautica di fare assegnamento per gli eventuali bisogni di mobilitazione su un quantitativo di personale navigante che non è possibile mantenere in servizio permanente nell'arma;

Considerata la necessità a tale scopo di ricorrere al personale munito di brevetto aeronautico che sia stato restituito alle armi di provenienza perchè esuberante agli organici di pace, o ricollocato in congedo per fine di ferma;

Allo scopo di mantenere e facilitare l'allenamento che è indispensabile perchè il personale conservi le necessarie qualità tecniche professionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'allenamento del personale navigante del R. esercito delle specialità di cui all'annessa tabella I non più in servizio nell'arma aeronautica perchè effettivo ad altri corpi, reparti o servizi del R. esercito ed al personale delle stesse categorie in congedo sarà provveduto con le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

L'allenamento consisterà in esercitazioni periodiche il cui succedersi è determinato dal seguente art. 3.

La durata delle esercitazioni sarà limitata al tempo strettamente indispensabile perchè il personale mantenga la conoscenza del materiale e del suo impiego e sarà determinata di anno in anno.

Al termine di ogni periodo di allenamento il personale dovrà dimostrare, con apposita prova, di possedere le qualità necessarie per continuare nella carica aeronautica di cui possiede il brevetto.

Art. 3.

Le esercitazioni di allenamento di cui al precedente articolo si succederanno a periodi:

Semestrali od annuali:

per i militari piloti di aeroplano (ufficiali e truppa).

Annuali:

per i comandanti di dirigibile (in 1ª ed in 2ª).

Biennali:

per gli ufficiali di bordo di dirigibile;

per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano;

per i militari di truppa motoristi di dirigibile;

per i militari di truppa timonieri di dirigibile;

per i militari di truppa motoristi mitraglieri d'aeroplano.

Triennali:

per gli ufficiali osservatori dall'aerostato.

I piloti militari di aeroplano che saranno ammessi a compiere le esercitazioni in un unico periodo annuale, dovranno in esso cumulare i due periodi semestrali.

Art. 4.

Il Ministero della guerra ha facoltà di affidare anche ad Enti privati, mediante opportune garanzie e regolari contratti, l'incarico di allenamento del personale navigante in congedo.

Art. 5.

Il Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica) determinerà anno per anno:

a) il numero di personale da allenare per ciascuna categoria;

b) quali campi militari di aviazione e quali Enti civili sono destinati all'allenamento del personale di cui trattasi;

c) i periodi entro i quali dovrà compiersi l'allenamento per ciascuna specialità di personale;

d) la specie delle esercitazioni e le prove che deve compiere il personale di ciascuna specialità per conservare l'idoneità al servizio navigante.

Art. 6.

Periodicamente il personale navigante dovrà dimostrare di possedere le qualità necessarie per continuare nella carica aeronautica di cui possiede il brevetto, compiendo all'uopo delle prove stabilite per la sua specialità.

Il personale navigante che dimostri di esercitare il volo abitualmente per esercizio della propria professione civile sarà dispensato da tutte le esercitazioni.

Art. 7

Al personale navigante in congedo è fatta facoltà di indicare in quale dei campi designati dall'autorità militare desidera compiere l'allenamento ed il periodo di tempo preferito. Tenendo conto, per quanto è possibile di tali desideri, i comandi di aeronautica competenti ripartiranno il personale navigante in allenamento nei campi stabiliti e provvederanno ad avvertire gli interessati dell'epoca e delle località in cui dovranno presentarsi.

Art. 8.

Il personale navigante in congedo ammesso a compiere le esercitazioni di allenamento e le prove periodiche, verrà tenuto nei ruoli del personale navigante in congedo ed assegnato al Deposito del gruppo (aerostieri e dirigibilisti) o del raggruppamento (aviatori) della propria specialità fino a che sia necessario per raggiungere il fabbisogno di mobilitazione dell'arma aeronautica.

Art. 9.

Normalmente il personale navigante in congedo verrà richiamato alle armi per la durata dei periodi di allenamento. Potrà inoltre essere richiamato in occasione di esercitazioni collettive di unità aeronautiche isolate o in concorso con altra truppa.

Art. 10.

Il personale navigante che cessi per qualunque ragione dalla carica aeronautica seguirà le sorti della classe di leva alla quale appartiene per tutti gli eventuali richiami per istruzione.

Art. 11.

Al personale ammesso a frequentare l'allenamento ed a compiere le conseguenti prove della propria specialità, sia esso in servizio presso comandi truppe o servizi del R. esercito, sia esso in congedo, sono dovuti, per il periodo in cui viene considerato in servizio presso i campi di aviazione, tutti gli assegni fissi spettantigli per il proprio grado e le indennità aeronautiche dovute al personale navigante della propria specialità in effettivo servizio nell'arma aeronautica.

Art. 12.

Al personale di cui all'articolo precedente sono inoltre dovuti speciali soprassoldi di allenamento per le giornate di effettiva presenza presso i campi di avia-

zione nella misura contemplata dalla annessa tabella firmata d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Nella stessa tabella sono inoltre stabiliti premi annuali per coloro che hanno superato con esito favorevole le prove stabilite per la propria specialità.

Il tempo trascorso alle armi in attesa di accertamenti medico legali, o comunque non nell'effettivo servizio dell'allenamento, non dà luogo alla corresponsione del soprassoldo d'allenamento di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 13.

Ai piloti militari istruttori incaricati dell'allenamento dei piloti verrà corrisposto un premio di lire cinquanta per ogni pilota allenato che superi le prove di cui al l'articolo 6.

Art. 14.

Il Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica) emanerà le norme esecutive per l'applicazione del presente decreto.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

TABELLA indicante il soprassoldo di indennità aeronautica ed i premi annuali dovuti al personale militare munito di brevetto aeronautico in servizio presso truppe o servizi del R. esercito non appartenenti all'arma aeronautica, ed in congedo, ammesso a compiere le esercitazioni di allenamento:

CARICA AERONAUTICA	Soprassoldo giornaliero	Premi annuali	Premi biennali	Premi triennali
Ufficiali.				
1. — Comandante di dirigibile (in 1ª ed in 2ª)	30 —	1000 —	—	
2. — Ufficiali di bordo	30 —	—	600 —	
3. — Osservatori dall'aerostato	30 —	—	—	300 —
4. — Piloti militari d'aeroplano	30 —	1000 —	—	
5. — Osservatori dall'aeroplano	30 —	—	1000 —	
Truppa.				
1. — Motorista di dirigibile	20 —	—	600 —	
2. — Timoniere di dirigibile	20 —	—	400 —	
3. — Piloti militari d'aeroplano	20 —	750 —	—	
4. — Motorista mitragliere d'aeroplano	20 —	—	800 —	

Roma, 28 agosto 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra
GASPAROTTO.

Regio decreto 31 agosto 1921, n. 1276, *che proroga il termine di cui al R decreto 13 febbraio 1921, numero 188, per la redazione di una farmacopea omeopatica, in aggiunta alla farmacopea ufficiale.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo

Il termine prescritto dal Nostro decreto 13 febbraio 1921, n 188, è prorogato fino al 31 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 21 agosto 1921, n. 1278, *che istituisce quindici scuole di reclutamento per allievi sottufficiali delle diverse armi e corpi del R. esercito.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1920, n. 451, modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite quindici scuole di reclutamento per allievi sottufficiali delle diverse armi e corpi del R. esercito, in ragione di una per i Comandi di corpo d'armata di Torino - Milano - Verona - Bologna - Trieste, e di due per quelli di Firenze - Roma - Bari - Napoli - Palermo.

Art. 2.

Per la gestione economica ed amministrativa delle scuole di reclutamento allievi sottufficiali sono istituiti dieci Consigli d'amministrazione, nella misura di uno per corpo d'armata territoriale.

Art. 3.

E' data facoltà al ministro della guerra di stabilire

la sede e l'organico delle scuole di reclutamento allievi sottufficiali e di emanare altresì tutte le altre disposizioni di carattere interno relative alla loro sistemazione ed amministrazione.

Il ministro della guerra ha altresì facoltà di sospendere temporaneamente il funzionamento di qualcuna delle scuole di cui al precedente art. 1, qualora, per circostanze di varia natura, non ritenga conveniente conservarla.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 31 agosto 1921, n. 1282, *che estende nei territori annessi le disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed avranno vigore gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 26 febbraio 1921, n. 145, contenenti disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali.

Le attribuzioni demandate dall'art. 3 della legge medesima ai prefetti s'intendono demandate rispettivamente ai commissari generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina e al commissario civile di Zara.

Art. 2.

All'imposta sulla rendita (personale) viene applicata a decorrere dal 1° gennaio 1921, una nuova addizionale erariale pari al 60 per cento dell'imposta base, incominciando da redditi imponibili superiori a lire 16.000.

Alla suddetta addizionale non sono applicabili sovraimposte a favore degli Enti locali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1256 Regio decreto 4 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Lanza Filingeri », eretta in Ente morale con decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1916, n. 880, col capitale nominale di L. 20.000, viene destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Alessandria, invece che a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28°) a cui favore la fondazione stessa era stata costituita.

N. 1258. Regio decreto 4 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, si dispone che la Regia Legazione in Varsavia eserciterà la giurisdizione consolare sulle provincie di Varsavia, Lublino, Bialystock, Mowogrodeck, Polesia, Volinia, Pomerania, Cracovia, Leopoli, Stanislawow, Tarnopol, mentre col decreto medesimo, viene istituito un Regio Consolato di 2ª categoria a Lodz con giurisdizione sulle provincie di Lodz, Kielce, Slesia di Cieszin e Posnania.

N. 1277. Regio decreto 4 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Pisa viene autorizzato ad accettare il legato disposto dal prof. Antonio Ceci a favore dell'Istituto di clinica chirurgica della medesima Università.

N. 1279 Regio decreto 21 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la Casa Umberto I per i veterani e invalidi in Turate è autorizzata ad accettare il legato - disposto a suo favore dal defunto comm. Eugenio Brusomini - nella misura convenuta con gli eredi del medesimo in L. 92 148,76.

N. 1280 Regio decreto 11 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, vengono apportate modificazioni allo statuto della R. Deputazione veneta di Storia Patria approvato col R. decreto 20 febbraio 1908, n. CXIV (parte supplementare).